

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5979

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, D'AMATO CARLO, COLUCCI FRANCESCO, MACCHERONI,
BORGOGGIO, ORCIARI, SERRENTINO, RAVASIO**

Presentata il 25 settembre 1991

**Costituzione di un fondo di rotazione
per le vittime della criminalità organizzata**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In una delle interpellanze parlamentari che restano ancora senza risposta, il primo presentatore di questa proposta di legge suggeriva al Governo di coordinare le attuali scarse misure di garanzia per le vittime della criminalità organizzata.

Le prime vittime sono i Carabinieri, la Polizia, la Guardia di finanza, i giudici, i cittadini nell'esercizio di attività economiche e commerciali e, soprattutto, i cittadini di Catania e Bologna, di Lecce, di Rimini, di Palermo e di Milano.

Il Parlamento deve reagire con i poteri che gli sono propri: rendere le leggi più adeguate all'intelligenza criminale.

Onorevoli colleghi, dalla legge *antitrust* alla legge sull'*insider trading*, dalla riforma dell'*ISVAP* alla legge antiriciclaggio, dalla legge sul *capital gain* al sindacato ispettivo, dalla conversione in legge

dei numerosi decreti anticrimine, alle discussioni dei provvedimenti volti a limitare il segreto bancario: dobbiamo rassicurare e non spaventare. Seppure dobbiamo scontare il paradosso di Zenone, per cui la legge non può che subire l'isteresi cronica di Achille verso la tartaruga, non possiamo che farci consigliare dal pessimismo della ragione e dall'ottimismo della volontà.

La ragione ci dice che Achille oggi non solo non raggiunge la tartaruga ma nemmeno la vede!

La presente proposta di legge costituisce niente altro che un atto di solidarietà verso i danneggiati senza strumenti che si prestino a sole erogazioni discrezionali ma facendo emergere l'etica della responsabilità e non la pratica dei favori. Per questo se ne auspica la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Costituzione di un Fondo di rotazione per le vittime della criminalità organizzata).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il « Fondo di rotazione per le vittime della criminalità organizzata ». Il Fondo è finalizzato al risarcimento dei danni provocati ai beni materiali relativi all'impresa, rivenienti da reati contro il patrimonio subiti da imprese ed enti pubblici o privati per fatti o azioni addebitabili alla criminalità organizzata.

2. I danni coperti dal Fondo di cui al comma 1 devono avere carattere di rilevanza rispetto alla dimensione economica del soggetto imprenditoriale che li ha subiti.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi ai benefici del Fondo in base ai criteri e alle modalità determinati dai Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto saranno determinati i criteri applicativi per l'individuazione dei danni ammissibili al risarcimento.

ART. 2.

(Natura e limiti della garanzia prestata dal Fondo).

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 opera come garanzia di natura sussidiaria non cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato o delle regioni, né con polizze assicurative che coprano i medesimi eventi, stipulate dai

soggetti di cui all'articolo 1 ovvero per loro conto o in loro favore.

2. La garanzia prestata dal Fondo non può eccedere il 60 per cento dei danni sofferti, che il soggetto richiedente dimostri di aver subito con idonea documentazione presentata al Comitato di cui all'articolo 5.

3. La garanzia di cui al comma 2 del presente articolo opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo, determinate a norma dell'articolo 3.

4. Nel caso in cui con sentenza passata in giudicato sia stata accertata l'insussistenza del reato o dei fatti denunciati, ovvero l'inesistenza dei danni dichiarati, il Comitato di cui all'articolo 5, previa segnalazione dell'autorità giudiziaria competente, revoca il provvedimento di concessione del contributo e provvede al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali per il periodo intercorso dalla data del provvedimento di concessione.

5. Ove, a seguito di una sentenza dell'autorità giudiziaria, emergano indizi del reato di truffa ai danni dello Stato in capo al soggetto beneficiario del contributo, il Fondo è tenuto a darne immediata notizia al giudice competente, fornendo anche gli eventuali ulteriori elementi di prova di cui disponga.

ART. 3.

(Dotazione finanziaria del Fondo di rotazione).

1. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1 è costituita:

a) dalle somme che le associazioni di categoria aderenti al Fondo versano allo stesso, commisurate al 3 per cento dei contributi percepiti annualmente dai propri associati;

b) da un contributo dello Stato pari a lire 40 miliardi annui per gli anni 1991-1993;

c) dal ricavato della vendita dei beni confiscati a seguito della commis-

sione di fatti o azioni addebitabili alla criminalità organizzata, compiuti ai danni di imprese ed enti pubblici o privati.

2. Se nel corso della gestione finanziaria del Fondo la dotazione di cui al comma 1 del presente articolo risulta insufficiente a coprire le richieste di contributo ammesse al beneficio, il Comitato di cui all'articolo 5 determina, ripartendolo tra le associazioni di categoria aderenti e per provincia, l'ulteriore versamento posto a carico delle associazioni stesse ai sensi della lettera *a*) del comma 1.

ART. 4.

(Funzionamento del Fondo e modalità di risarcimento del danno).

1. Il Fondo opera su istanza documentata presentata dal soggetto danneggiato. I fatti o atti posti a fondamento dell'istanza devono essere stati denunciati agli organi di Polizia giudiziaria ovvero all'autorità giudiziaria.

2. Il Fondo effettua, a mezzo di professionisti all'uopo incaricati, perizia giurata relativamente all'ammontare del danno dichiarato, e sulla base di tale perizia procede alla concessione del contributo.

3. Nella quantificazione del danno subito deve in ogni caso essere dedotto il valore delle quote di ammortamento accantonate, e deve essere altresì tenuto conto delle eventuali minusvalenze relative ai beni danneggiati iscritte in bilancio o dichiarate ai fini fiscali nei cinque esercizi precedenti quello nel corso del quale il danno si è verificato.

4. Possono essere concessi, a discrezione del Comitato di cui all'articolo 5, contributi sia in conto capitale sia a titolo di concorso negli interessi bancari per finanziamenti finalizzati al ripristino dei beni danneggiati. I contributi concessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto beneficiario né costituiscono base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

5. Ove, a seguito di una sentenza passata in giudicato, emergano elementi che inducono ad una differente quantificazione dei danni accertati ai sensi del comma 2 del presente articolo, il Comitato di cui all'articolo 5 procede ad una riliquidazione del contributo concesso e all'eventuale recupero di parte delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali per il periodo intercorso dalla data del provvedimento di concessione.

ART. 5.

(Amministrazione e gestione del Fondo).

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è amministrato da un Comitato composto di nove membri nominati come segue:

a) un membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) un membro nominato dal Ministro dell'interno;

c) un membro nominato dal Ministro delle finanze;

d) un membro nominato dal Ministro del tesoro;

e) un membro nominato dal Comandante della Guardia di finanza;

f) un membro nominato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

g) un membro nominato dal capo della Polizia di Stato;

h) due membri nominati dalle associazioni di categoria aderenti al Fondo.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le deliberazioni del Comitato sono approvate e rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 6.

(Copertura dell'onere).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante

quota parte dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 4686 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991. Le quote del contributo dello Stato di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 per gli anni successivi al 1993 sono quantificate con la legge finanziaria, a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.